

COMUNICAZIONE

OGGETTO: Decreto 4 marzo 2014. Proroga delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo. Pagamenti ai sensi dell'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e fideiussioni.

Risulta che alcuni soggetti garanti hanno frapposto difficoltà in merito alla prestazione di fideiussioni recanti la clausola con la quale l'emittente si obbliga all'estensione della durata della garanzia fino alla stipula della nuova convenzione relativa alla concessione affidata a conclusione della procedura selettiva da indire ai sensi dell'art. 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Al fine di superare dette difficoltà, si rende noto che saranno accettati atti fideiussori privi di tale clausola ma aventi durata fino al 31 dicembre 2015.

La lettera d'invio all'Ufficio Bingo di tali fideiussioni dovrà contenere apposito impegno, sottoscritto dal rappresentante legale del soggetto giuridico titolare della concessione in proroga, ad estendere, su richiesta dell'Amministrazione, la durata della fideiussione depositata, fino alla sottoscrizione della nuova concessione.

Con l'occasione, considerato che, a dimostrazione dei pagamenti effettuati ai sensi della normativa indicata in oggetto, talvolta pervengono soltanto le "disposizioni di bonifico" alle banche e non le effettive attestazioni di pagamento, si invitano i titolari delle concessioni in proroga ad inviare all'Ufficio Bingo le ricevute degli avvenuti versamenti delle somme prescritte per la prosecuzione dell'attività, contenenti l'indicazione dello stato o esito "**eseguito**", nonché gli estremi del **numero identificativo del versamento** (CRO oppure codice univoco o ID SEPA).

IL DIRIGENTE
Antonio PERNA

